Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 14 agosto 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(7027)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 477ª seduta pubblica, per martedì 19 agosto 1975, alle ore 18, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, della presentazione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro (2243);

2. Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, recante ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interessati alla crisi economica conseguente alla infezione colerica dell'agosto-settembre 1973 (2244);

3. Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore (2245).

(7025)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1975, n. **363**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data del 30 giugno 1975, sono prorogati fino alla data del 30 giugno 1976, ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1976. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

I limiti di reddito si intendono riferiti alla somma dei redditi iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973, imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che hanno residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

La proroga non si applica quando l'inquilino non sia cittadino italiano e non abbia avuto la residenza in Italia continuatamente nel periodo della locazione, o vi abbia soggiornato per turismo.

La proroga si applica in ogni caso quando il cittadino straniero soggiorni in Italia per ragioni di lavoro dipendente e con reddito annuo inferiore a 4 milioni nonchè per ragioni di studio con iscrizione regolare a corsi scolastici ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 1-*bis*.

« A decorrere dal 1° luglio 1975, i canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere così aumentati:

1) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947;

2) in misura non superiore al 15 per cento per i contratti stipulati tra il 1° marzo 1947 e il 1° gennaio 1953;

3) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.

Gli aumenti previsti nel precedente comma, si effettuano nei casi di cui ai numeri 1) e 2), sul canone quale determinato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, con gli aumenti nello stesso previsti, e nel caso di cui al n. 3), sul canone corrisposto dal condutttore alla data del 7 novembre 1963.

Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire prova del canone legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente, sul quale l'aumento stesso dovrà essere applicato.

L'aumento non può essere richiesto nel caso in cui il conduttore sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire, o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Art. 1-*ter*.

« Per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data del 30 giugno 1975, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, fatta eccezione di quelli di cui al comma successivo, rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 1-*bis* della legge 12 agosto 1974, n. 351.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta tra il 1° gennaio 1971 e il 30 giugno 1974, l'ammontare del canone non può superare quello corrispondente al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta dopo il 30 giugno 1974 e sottoposti alla proroga ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del canone, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto, su richiesta del conduttore, del 10 per cento rispetto al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

I canoni delle locazioni in corso alla data del 30 giugno 1975 relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, non soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1, possono essere aumentati alla scadenza del contratto, anche quando quest'ultimo venga rinnovato con altro conduttore, in misura non superiore al 5 per cento del canone, determinato a norma dei commi precedenti in quanto applicabili. Tale disposizione si applica esclusivamente ai contratti la cui scadenza è stabilita entro e non oltre la data del 30 giugno 1976 ».

Art. 1-*quater*.

« Per la durata della proroga di cui agli articoli precedenti è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.

La sospensione non si applica:

1) ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) a quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) a quelli fondati sulla disponibilità da parte del conduttore di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) a quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attività alla quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;

5) a quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore, e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

6) a quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

La sospensione si applica solo per mesi quattro dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai provvedimenti fondati sulla inesistenza del diritto di proroga ».

Art. 1-*quinquies*.

« Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è sostituito dai seguenti:

" La domanda giudiziaria per far cessare la proroga nel caso previsto dal n. 1) del precedente articolo 4 non è proponibile da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi, finchè non siano decorsi almeno tre anni dalla data dell'acquisto.

Il termine è ridotto a sei mesi se il locatore alla data della presente legge trae il suo reddito oltrechè dall'immobile locato esclusivamente da pensione inferiore a L. 2 milioni annue, o se nei suoi confronti è in corso un provvedimento di sfratto, non dovuto a morosità, non suscettibile di sospensione. Il termine è altresì ridotto a sei mesi se la urgente e improrogabile necessità riguarda sinistrati, profughi e cittadini emigrati in paesi stranieri in qualità di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi fatto ritorno successivamente al 1° gennaio 1975. Il locatore dovrà dichiarare al magistrato, se egli o il coniuge o le persone la cui necessità egli abbia dedotto, siano proprietari o dispongano di altri alloggi: e dovrà in tal caso dimostrare che la necessità non può essere convenientemente soddisfatta altrimenti "».

Art. 1-*sexies*.

« La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è prorogata al 31 dicembre 1976 ».

Art. 1-*septies*.

« Sino alle date di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto negli articoli precedenti, le disposizioni del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1975

LEONE

MORO — REALE — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 luglio 1975, n. 364.

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennità integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1° maggio-31 ottobre e 1° novembre-30 aprile.

Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975.

Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennità integrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attività di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza:

semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975, L. 1.008;
semestre 1° maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008;
semestre 1° novembre 1975-30 aprile 1976, L. 1.260;
semestre 1° maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512;
semestre 1° novembre 1976-30 aprile 1977, L. 1.764;
semestre 1° maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016;
semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, L. 2.389.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1975, l'indennità integrativa speciale mensile è fissata in L. 57.700 per il personale in attività di servizio ed in L. 46.160 per quello in quiescenza.

Dal 1° gennaio 1976, gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di L. 3.100 per il personale in attività e di L. 2.480 per quello in quiescenza, nonchè degli ulteriori importi spettanti, in applicazione del precedente articolo 1, per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti al semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975.

Gli aumenti dell'indennità integrativa speciale per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti ai due semestri 1° maggio-31 ottobre 1975 e 1° novembre 1975-30 aprile 1976, saranno corrisposti con decorrenza 1° luglio 1976.

A partire dal 1° gennaio 1977, la misura dell'indennità integrativa speciale sarà ulteriormente modificata in relazione ai punti che matureranno nel rispettivo semestre di rilevazione, secondo quanto indicato nel precedente articolo 1.

Art. 3.

A decorrere dall'anno 1976, l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta, al personale in attività ed in quiescenza, anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un importo lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e quella fissata al 1° gennaio 1975 in L. 48.400 per il personale in attività di servizio ed in L. 38.270 per quello in quiescenza.

Per l'anno 1975, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 4.650 per il personale in attività e di L. 3.270 per quello in quiescenza.

Il beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

Art. 4.

A decorrere dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1976, la misura mensile lorda della quota di aggiunta di famiglia spettante per ciascun figlio a carico del personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di L. 2.000. La nuova misura non può in ogni caso superare l'importo di L. 9.880.

L'aumento di cui al precedente comma non spetta per il figlio la cui quota mensile supera il limite suindicato.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale in attività di servizio. in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma per il resto la disciplina, competono nella misura mensile lorda di lire 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e di L. 4.870 per ciascun genitore a carico. Sono fatte salve le misure superiori in godimento.

Con effetto dalla stessa data, cessano di operare le discriminazioni nelle misure delle quote in relazione alla popolazione del comune sede di servizio, alla pluralità dei redditi del nucleo familiare, all'ordine del carico dei figli ed alla differenziazione dei medesimi in quanto di età superiore o inferiore ai 14 anni.

A decorrere dal 1° luglio 1977, le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico competono nella misura mensile unica di L. 9.880, con la maggiorazione del 10 per cento nei confronti del personale assoggettato a ritenuta d'imposta alla fonte. Sono fatte salve le misure in godimento eventualmente superiori a quelle spettanti in applicazione del presente comma.

Art. 6.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo la disciplina, sono fissate, con le sottoindicate decorrenze, nelle misure mensili lorde a fianco indicate:

dal 1° settembre 1975: L. 4.500 per ciascuna persona;

dal 1° luglio 1976: L. 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore;

dal 1° luglio 1977: L. 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore.

L'importo di L. 9.880 di cui al precedente comma è aumentato del 10 per cento nei confronti dei titolari di pensione o assegni assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte.

Art. 7.

A decorrere dal 10 marzo 1975 e fino al 30 giugno 1977, le quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722, e successive modificazioni ed integrazioni, competono al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per i figli a carico che non abbiano compiuto il 21° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui alla legge 11 febbraio 1963, n. 79.

Con decorrenza dal 1° luglio 1977, le quote sono dovute per i figli a carico che non abbiano superato il 18° anno di età, salvo quanto già previsto per i maggiorenni inabili e quanto disposto col successivo comma.

Le quote sono corrisposte fino al 21° anno di età qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino la università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Le quote sono corrisposte inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

Art. 8.

Ai titolari di pensioni ordinarie o degli assegni vitalizi indicati nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, con trattamento, al 31 dicembre 1974, a titolo di pensione e di indennità integrativa speciale complessivamente non superiore alle L. 100.000 mensili lorde, è corrisposta per l'anno 1975, una integrazione mensile lorda di L. 13.000, comprensiva dell'aumento concesso sulla predetta indennità con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno. Ai titolari di pensione o assegni con trattamento, alla stessa data, compreso tra le L. 100.000 e le L. 113.000 mensili lorde, la predetta integrazione è corrisposta nella misura necessaria per assicurare complessivamente quest'ultimo importo.

L'integrazione di cui al precedente comma:

a) sarà riassorbita, sino a concorrenza del suo intero importo, con gli aumenti dell'indennità integrativa speciale spettanti per l'anno 1975;

b) è corrisposta, anche in unica soluzione per un intero semestre, dalle direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensioni o assegni e dalle amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie;

c) è assoggettata, per quanto non previsto dal presente articolo, alla stessa disciplina dell'indennità integrativa speciale;

d) non spetta al titolare di pensione o assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, compresi quelli che svolgano attività lucrativa, o che comunque non fruisca sul trattamento pensionistico dell'indennità integrativa speciale;

e) spetta anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

Art. 9.

Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei predetti enti e delle gestioni previdenziali.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in L. 185.000 milioni, si provvede quanto a milioni 150.000 con riduzione del capitolo 4496 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a milioni 35.000 con riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità di cui alla presente legge viene estesa la norma di cui all'art. 23-*octies* della legge 11 agosto 1972, numero 485.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 11 agosto 1975, n. 365.

Provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di promuovere la massima occupazione della manodopera nel settore della trasformazione industriale del pomodoro attraverso idonee provvidenze di carattere economico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire piena occupazione alle maestranze impiegate nelle cooperative agricole e nelle industrie di trasformazione del pomodoro, sono istituiti incentivi volti a favorire lo stoccaggio di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro presso gli stabilimenti di trasformazione e ad assicurare il maggiore assorbimento da parte degli stabilimenti conservieri della produzione di pomodoro ottenuta nella campagna 1975.

Art. 2.

E' concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente, di L. 1.725 e di L. 3.450 per quintale di prodotto immagazzinato.

Sono ammesse al beneficio di cui al comma precedente le quantità di pomodori pelati in scatola, in misura globale non eccedente i due milioni di quintali, nonchè le quantità di concentrato di pomodoro, riferite al doppio concentrato, in misura globale non eccedente i 300 mila quintali, giacenti presso gli stabilimenti delle cooperative agricole e loro consorzi e delle industrie di trasformazione alla data del 31 luglio 1975.

L'aiuto è concesso alle industrie di trasformazione di pomodoro che dimostrino:

a) di aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui al presente articolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° settembre 1975;

b) di aver ritirato e lavorato nel corso della campagna 1975 quantitativi di pomodoro almeno pari a quelli ritirati e lavorati nella campagna 1974;

c) di aver corrisposto ai produttori agricoli un prezzo di acquisto del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti tra le categorie interessate;

d) di aver ottemperato agli adempimenti relativi alle prestazioni di carattere sociale.

Per la concessione dell'aiuto alle cooperative agricole e loro consorzi è sufficiente che questi dimostrino l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *d*) del precedente comma.

L'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma del presente articolo dovrà risultare da una attestazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dagli enti od organi dallo stesso designati; quella di cui alla lettera *d*), da una attesta-

zione rilasciata dai competenti ispettorati provinciali del lavoro.

L'aiuto sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda dell'interessato, allo scadere del semestre di stoccaggio.

Art. 3.

E' concesso un contributo di L. 2.000 per ogni quintale di pomodoro della varietà San Marzano, di produzione 1975, conferito dai soci alle cooperative agricole o ceduto dai produttori agricoli alle industrie di trasformazione, nei limiti del 50 per cento delle quantità di prodotto conferite o cedute.

Il contributo, che è assicurato ai produttori agricoli mediante il pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo di acquisto non inferiore a L. 9.600 per quintale di prodotto reso in campagna, IVA esclusa, e ai soci conferenti delle cooperative agricole mediante la liquidazione finale di un importo non inferiore al predetto prezzo, sarà corrisposto alle cooperative ed alle industrie medesime dal Ministero della agricoltura e delle foreste, su domanda degli interessati corredata di attestazione concernente:

a) le quantità di prodotto ad essi conferite dai soci o cedute dai produttori agricoli;

b) l'avvenuta corresponsione ai soci o ai produttori agricoli degli importi come sopra determinati.

L'attestazione predetta sarà fornita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dagli enti o organi da esso designati, in conformità delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissate tutte le modalità che comunque concernono la concessione dei benefici ed in particolare quelle relative alla presentazione delle dichiarazioni e delle domande degli interessati, alle occorrenti istruttorie nonchè ai necessari controlli.

E' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione con il compito di promuovere intese tra le categorie interessate nello specifico settore, per assicurare il migliore svolgimento delle campagne di produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro.

Fanno parte della commissione, presieduta dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonchè un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Alla nomina dei componenti della commissione si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

All'onere di lire 8.500 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

MORO — MARCORA — ANDREOTTI — COLOMBO — TOROS — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 61

DECRETO-LEGGE 11 agosto 1975, n. 366.

Ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interessati alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interessate alla crisi economica conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni della regione Campania possono essere istituiti corsi di formazione professionale per lo svolgimento di programmi di attività addestrative di carattere straordinario, promossi ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

Al finanziamento occorrente per gli adempimenti di cui al precedente comma, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 3.000 milioni, che è assegnato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad incremento della quota statale. Detta somma sarà iscritta sul cap. 5030 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1975.

Agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo è corrisposta una indennità giornaliera di frequenza nella misura di lire 3.000.

Detti corsi sono orientati a consentire agli inoccupati l'inserimento nei settori terziario, dell'edilizia e dell'industria manifatturiera.

Art. 2.

All'onere di 3.000 milioni di cui al secondo comma del precedente art. 1, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

MORO — TOROS — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 60

DECRETO-LEGGE 11 agosto 1975, n. **367**.

Rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il regolare rilascio di documenti di legittimazione alla circolazione di veicoli a motore in conseguenza dei ritardi che si vanno determinando in talune province;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nelle province indicate in uno o più decreti del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, i prefetti sono autorizzati a consentire la circolazione, in via provvisoria, di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi, mediante rilascio di un foglio di via e di una targa provvisoria; detti veicoli possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Il prefetto rilascia il foglio di via e la targa provvisoria su istanza di chi, affermando di essere proprietario dei veicoli, esibisca o la dichiarazione di conformità o il certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il foglio di via e la targa provvisoria di cui al presente articolo hanno validità fino a quando non ne sarà disposta la cessazione con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno.

Con decreto del Ministro per i trasporti la validità del foglio di via di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata fino ad un massimo di sessanta giorni.

I decreti ministeriali di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — GUI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1975, n. **368**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea, con sede presso l'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli atti pubblici in data 18 agosto 1969, 18 febbraio 1972 e 23 gennaio 1975, rispettivamente n. 13119, a rogito del dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, n. 91029 a rogito del dott. Marco Panvini Rosati, notaio in Roma e n. 19955, a rogito del dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, concernenti l'istituzione e lo statuto dell'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea, con sede presso l'Università degli studi di Trieste;

Vista l'istanza del rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Trieste, prof. Agostino Origone, in data 6 agosto 1971, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 12 del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea, con sede presso l'Università degli studi di Trieste, di cui agli atti publici, in data 18 agosto 1969, 18 febbraio 1972 e 23 gennaio 1975, rispettivamente n. 13119, a rogito del dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, n. 91029, a rogito del dott. Marco Panvini Rosati, notaio in Roma e n. 19955, a rogito del dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

E' approvato lo statuto dell'Istituto sopra specificato, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 50

STATUTO DELL'ISTITUTO PER LO STUDIO DEI TRASPORTI NELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA

Art. 1.

E' costituito l'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea, con sede presso l'Università degli studi di Trieste.

L'adesione all'Istituto è aperta a tutti gli enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che svolgono attività, direttamente od indirettamente, nel campo dei trasporti.

Art. 2.

L'Istituto è destinato ad essere un centro d'informazione e di studio sui trasporti in Europa, con particolare riguardo ai problemi attinenti all'integrazione economica europea.

Rientrano fra i suoi scopi:

a) l'organizzazione annuale di un corso internazionale di studi superiori relativi ai trasporti nell'integrazione economica europea;

b) l'organizzazione di eventuali altri corsi di studio e di aggiornamento in materia di trasporti europei, anche in collaborazione con altri enti interessati;

c) conferenze e riunioni di studio per promuovere la divulgazione, l'indagine e il dibattito riguardo alla suddetta materia;

d) studi e ricerche, di carattere temporaneo o permanente, a scopo scientifico od applicativo, su determinati problemi dei trasporti europei anche per conto di amministrazioni e di enti pubblici e privati;

e) eventuali pubblicazioni relative alle predette attività.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio direttivo;
b) il presidente;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il consiglio direttivo è composto di diritto dal presidente, dal rettore dell'Università degli studi di Trieste, dai rappresentanti legali degli enti fondatori e dal direttore dell'Istituto.

Questi cooptano ogni anno il professore di ruolo di tecnica ed economia dei trasporti della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Trieste ed un altro professore di ruolo dell'Università scelto secondo il criterio di affinità dei rispettivi insegnamenti col fine dell'Istituto.

Potrà entrare a far parte del consiglio direttivo un rappresentante di ogni altro ente che aderisca successivamente all'Istituto impegnandosi ad un contributo annuale non inferiore a L. 1.000.000 (un milione).

I membri di diritto durano in carica finché conservano la qualità che ne è il presupposto.

Le coopzioni possono essere confermate.

I rappresentanti di tali enti saranno scelti da questi secondo le proprie norme e durano in carica per un triennio salva diversa disposizione delle medesime.

Art. 5.

Il consiglio direttivo prende tutte le deliberazioni riguardanti il funzionamento dell'Istituto ed il conseguimento dei suoi fini.

Esso delibera su tutti gli atti inerenti alla gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto, con le funzioni di consiglio d'amministrazione.

Approva il bilancio di previsione e, entro i primi quattro mesi di ogni anno, il conto consuntivo.

Si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione scritta del presidente.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Presidente dell'Istituto, tale nominato dall'atto costitutivo e in sede di prima attuazione dello statuto, è il prof. Agostino Origone.

In caso di sua cessazione dalla carica, all'elezione del presidente scelto tra i titolari di insegnamenti inerenti allo studio dei trasporti nell'Università di Trieste o fra esperti di chiara fama in questa materia, provvederà il consiglio direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Presiede il consiglio direttivo e lo convoca almeno tre volte l'anno, fissandone l'ordine del giorno, di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti.

Egli presenta al consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo e può presentare proposte su qualunque oggetto.

Il presidente cura l'adempimento delle funzioni dell'Istituto, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso di urgenza, può compiere atti di competenza del consiglio direttivo, chiedendone la ratifica nella prima adunanza successiva di questo.

Art. 7.

Il direttore dell'Istituto è di diritto il professore di ruolo di diritto della navigazione nella facoltà di giurisprudenza.

Il nominato rimane in carica finché conserva detto insegnamento.

Il direttore cura lo svolgimento dell'attività dell'Istituto, secondo le deliberazioni del consiglio direttivo, specialmente sotto l'aspetto scientifico e tecnico, prepara i programmi di lavori ed esercita quelle altre funzioni che gli vengono delegate dal presidente.

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione del direttore dell'Istituto, questi verrà eletto dal consiglio direttivo, scegliendo con deliberazione presa a maggioranza, fra i titolari di insegnamenti inerenti allo studio dei trasporti nell'Università di Trieste.

Art. 8.

I revisori dei conti sono nominati dal consiglio direttivo in numero di tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I tre revisori effettivi eleggono fra loro un presidente.

Essi hanno l'incarico specifico di controllare la gestione amministrativa dell'Istituto, le cifre relative alle entrate e alle spese, nonchè quello di accertare l'esattezza del conto consuntivo e di redigere una relazione al consiglio direttivo.

Art. 9.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal capitale esistente alla data di ricezione in rogito del presente statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale. Gli introiti sono costituiti dalle rendite patrimoniali, dai contributi annuali degli enti fondatori ed aderenti, da contributi vari del Ministero italiano della pubblica istruzione o di altri enti pubblici e privati, italiani od esteri.

Concorrono alla formazione degli introiti il ricavato dalle vendite delle pubblicazioni dell'Istituto, gli utili netti derivanti da compensi per lavori eseguiti per conto terzi, il gettito delle quote di iscrizione ai corsi, e quant'altro.

Art. 10.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge e i princìpi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Villa, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6866)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Moplefan, gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, con effetto dal 5 novembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6917)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Moplefan, gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, con effetto dal 5 novembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6918)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1975.

Modificazioni all'orario di borsa per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 28 dicembre 1974, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1975;

Vista la lettera del 4 agosto 1975 n. 18122 MG/FG dell'Ufficio italiano dei cambi e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di anticipare alle ore 11 l'inizio della speciale seduta di borsa per la contrattazione delle valute estere per il giorno 14 agosto 1975;

Considerato, pertanto, di dover stabilire apposita deroga al combinato disposto degli articoli 2 e 3 del prefato decreto ministeriale 23 dicembre 1974 che fissano dalle ore 14,15 alle ore 14,45 la chiamata del listino di chiusura delle valute estere nel periodo in cui è in vigore l'ora legale;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1974, nel giorno 14 agosto 1975, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere è anticipata alle ore 11.

Tale orario verrà osservato dalle borse valori di Milano e di Roma, che resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1975

p. *Il Ministro*: ZITELLI

(7026)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Milano a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Milano è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Milano, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6967)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Genova a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Genova;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Genova è autorizzato a rilasciare fo-

gli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Genova, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6968)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Bari a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Bari;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Bari è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Bari, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6969)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Taranto a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Taranto è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Taranto, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6970)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Lecce a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Lecce è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Lecce, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero pro-

gressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6971)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.
Autorizzazione al prefetto della provincia di Brindisi a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Brindisi è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Brindisi, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6972)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.
Autorizzazione al prefetto della provincia di Cagliari a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Cagliari è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Cagliari, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6973)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Sassari a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Sassari è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Sassari, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6974)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Oristano a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti

di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Oristano;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Oristano è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Oristano, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Nuoro a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Nuoro;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Nuoro è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Nuoro, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6976)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Palermo a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Palermo è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Palermo, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6977)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Ragusa a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Ragusa;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Ragusa è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Ragusa, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6978)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Catania a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Catania;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Catania è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Catania, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura, il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6979)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Trapani a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Trapani;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Trapani è autorizzato a rilasciare fo-

gli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Trapani, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6980)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Agrigento a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Agrigento;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Agrigento è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

La istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Agrigento, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(6981)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Cerini gr. uff. Ireno, collaboratore del consiglio di patronato di Busto Arsizio;
Ferrario comm. Luigi, collaboratore del consiglio di patronato di Busto Arsizio;
Migliorati dott. Italo Enzo, giudice di sorveglianza presso il tribunale di Chieti;
Radaelli dott. Uberto, presidente del tribunale per i minori di L'Aquila.

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento alle persone sottoindicate:

Amoroso dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica di Catania;
Broli Zeffira, assistente volontaria, Brescia;
Calzato Renato, collaboratore del consiglio di patronato di Acqui;
Chiereghin prof. dott. Luigi, presidente della Cassa di risparmio della Marca trevigiana, Treviso;
Claves geom. Vincenzo, ex funzionario dell'ufficio del genio civile di Messina;
Davini dott. Renato, ex sanitario II.PP., Biella;
Ferrari dott. ing. Raffaele, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Cuneo;
Frasso Italo, ex cancelliere capo dell'ispettorato dei cappellani II.PP.;
Fusco rag. Roberto, collaboratore del consiglio di patronato di S. Angelo dei Lombardi;
Gallina geom. Cleto, presidente della ditta Zumaglini & Gallina;
Gallinari prof. dott. Vincenzo, 1° dirigente presso il Ministero dei beni culturali e ambientali;
Grignolio Claudia, collaboratrice del consiglio di patronato di Como;
Gumiero Esterina, assistente volontaria, Busto Arsizio;
Leuratti Maria Francesca, collaboratrice del consiglio di patronato, Reggio Emilia;
Lombardi dott. Luigi, presidente del tribunale dei minorenni di Catanzaro;
Melanotte Adriana, collaboratrice del consiglio di patronato di Asti;
Mercadante Domenico, benemerito nel trattamento degli internati presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto;
Metta avv. Nicola, collaboratore del consiglio di patronato di Bari;
Novaglia Aldina Gesualda, assistente volontaria, Brescia;
Odifreddi geom. Santo, geometra dell'ufficio del genio civile di Cuneo;
Ortensia geom. Dario, geometra dell'ufficio del genio civile di Alessandria;
Prignacca dott. Mario, sanitario della casa penale di Porto Azzurro;
Reale prof. Armando, benemerito per il trattamento dei giovani detenuti nella casa penale di Civitavecchia;
Rivano Amleto, assistente volontario, Milano;
Sesti Osseo rev. Giulio, collaboratore del consiglio di patronato di Paola;
Timpone Carmine, direttore dell'ufficio collocamento di Vasto;
Turco Giovanni, titolare dell'omonima ditta Lobera & Turco.

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte particolarmente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle persone sottoindicate:

Marongiu Simonetta, segretaria, Ministero dei beni culturali e ambientali;
Padellaro dott.ssa Angelina, consigliere, Ministero dei beni culturali e ambientali;
Sarteanesi dott. Alberto, medico chirurgo dell'ospedale « Poggiosecco » di Firenze;
Spagnolo Cosimo, maresciallo dei carabinieri di Melfi;
Spilotri Liliana, assistente volontaria, Aosta.

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro: REALE

(6775)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la prima cattedra di filosofia morale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6924)

Vacanza della cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena è vacante la cattedra di storia contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6926)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Donatella Sestini, nata ad Arezzo il 18 luglio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Genova l'11 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6823)

La dott.ssa Paolina Tavola, nata a Valgreghentino (Como) il 23 maggio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso la Università di Pavia il 7 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6824)

Il dott. Sergio Monni, nato a Selargius (Cagliari) il 4 gennaio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Cagliari il 13 luglio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6825)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 320 del 22 luglio 1975 relativa alle segnalazioni d'inadempienza.

(6923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi dell'11 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	671,05	671,05	671,20	671,05	671,10	671,10	671 —	671,05	671,05	671,05
Dollaro canadese	647,30	647,30	647,50	647,30	647,44	646,35	647,35	647,30	647,30	647,30
Franco svizzero	248,83	248,83	248,50	248,83	248,75	248,80	248,60	248,83	248,83	248,83
Corona danese	112,22	112,22	112,25	112,22	112,15	112,25	112,35	112,22	112,22	112,22
Corona norvegese	122,30	122,30	122,40	122,30	122,33	122,35	122,25	122,30	122,30	122,30
Corona svedese	155,05	155,05	155 —	155,05	154,95	155,10	155,10	155,05	155,05	155,05
Fiorino olandese	252,73	252,73	252,84	252,73	252,55	252,75	252,70	252,73	252,73	252,73
Franco belga	17,46	17,46	17,48	17,46	17,45	17,45	17,45	17,46	17,46	17,46
Franco francese	152,58	152,58	152,64	152,58	152,52	152,55	152,65	152,58	152,58	152,58
Lira sterlina	1406,45	1406,45	1406,50	1406,45	1426,90	1406,40	1405,50	1406,45	1406,45	1406,45
Marco germanico	259 —	259 —	258,75	259 —	258,85	259 —	258,80	259 —	259 —	259 —
Scellino austriaco	36,76	36,76	36,78	36,76	36,73	36,75	36,75	36,76	36,76	36,76
Escudo portoghese	25,33	25,33	25,35	25,33	25,27	25,35	25,28	25,33	25,33	25,33
Peseta spagnola	11,487	11,487	11,49	11,487	11,48	11,50	11,4750	11,487	11,487	11,48
Yen giapponese	2,253	2,253	2,26	2,253	2,253	2,23	2,2525	2,253	2,253	2,25

Media dei titoli dell'11 agosto 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,500
» 5 % (Ricostruzione)	97,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,850
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	90,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,250
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,650
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,575
» poliennali 7 % 1978	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1975

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	671,025
Dollaro canadese	647,325
Franco svizzero	248,715
Corona danese	112,285
Corona norvegese	122,275
Corona svedese	155,075
Fiorino olandese	252,715
Franco belga	17,455
Franco francese	152,615
Lira sterlina	1405,975
Marco germanico	258,90
Scellino austriaco	36,755
Escudo portoghese	25,305
Peseta spagnola	11,481
Yen giapponese	2,253

Avviso di rettifica. — I cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 agosto 1975, relativi al giorno *6 agosto 1975*, si riferiscono ai cambi medi del *5 agosto 1975*.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1975, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1975;

Letta la nota n. 1430 in data 13 maggio 1975 con la quale il presidente della corte d'appello di Messina nell'informare che il dott. Francesco Rizzo, presidente effettivo di quella commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per i molteplici impegni di lavoro dai quali è totalmente assorbito, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Sebastiano Turiano;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Sebastiano Turiano, presidente di sezione presso la corte d'appello di Messina, è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Francesco Rizzo.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1975
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 365

(6898)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica ed aggiornamento degli elenchi dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 20 giugno 1972, con il quale è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Accertato che il cognome del sanitario incluso al n. 79 dell'elenco di pediatria è Degli Esposti anzichè Degli Espositi, come trascritto in detto elenco;

Decreta:

Il cognome del primario di cui al n. 79 dell'elenco di pediatria viene rettificato da Degli Espositi in Degli Esposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6468)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 20 giugno 1972, con il quale è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelli di assunzione del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Accertato che il cognome del sanitario incluso al n. 4 dell'elenco di chirurgia pediatrica è Bosio anzichè Bosi, come trascritto in detto elenco;

Accertato che il cognome del sanitario incluso al n. 64 dell'elenco di neurologia è Saginario anzichè Saginaro come trascritto in detto elenco;

Accertato che il cognome del sanitario incluso al n. 10 dell'elenco di chirurgia toracica è Rickler anzichè Rikler come trascritto in detto elenco;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla correzione degli errori materiali di trascrizione indicati ai commi precedenti;

Decreta:

Il nominativo del sanitario di cui al n. 4 dell'elenco dei primari di chirurgia pediatrica, indicato in premessa, viene rettificato da Bosi Umberto in Bosio Umberto.

Il nominativo del sanitario di cui al n. 64 dell'elenco dei primari di neurologia, indicato in premessa, viene rettificato da Saginaro Manfredi in Saginario Manfredi.

Il nominativo del sanitario di cui al n. 10 dell'elenco dei primari di chirurgia toracica, indicato in premessa, viene rettificato da Rikler Renato in Rickler Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6469)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 70, prot. n. 7684, in data 5 dicembre 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei sottoindicati posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1971:

Bologna: 5ª condotta, quartiere Mazzini;
Bologna: 6ª condotta, quartiere S. Vitale;
Bologna: 13ª condotta, quartieri S. Viola, borgo Panigale;
Camugnano: 1ª condotta, capoluogo;
Camugnano: 2ª condotta, Bargi;
Casalecchio di Reno: condotta unica;
Grizzana: 1ª condotta;
Lizzano in Belvedere: 1ª condotta;
Malalbergo: 1ª condotta, capoluogo;
Sant'Agata Bolognese: condotta unica;

Visto il successivo decreto n. 204, prot. n. 557, in data 23 gennaio 1974, modificato con decreto n. 305, prot. n. 1060, in data 10 ottobre 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 1° marzo 1974 e n. 292 del 9 novembre 1974, relativi alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 216, prot. n. 1732, in data 27 febbraio 1974, con il quale è stato provveduto alla ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali, nonchè la legittimità degli atti stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 approvato con regio decreto 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

Lodi Irio	punti 56,212
Gangemi Giuseppe .	» 51,387
Marri Mario .	» 49,311
Valesi-Penso Ettore .	» 48,409
Zanini Gino .	» 45,319
Manciati Brunetto . .	» 44,829
Stoico Ugo Gerardo . . .	» 43,817
Ceraolo Antonino .	» 43,299
Bianconi Claudio .	» 40,452
Scicolone Rosario . . .	» 37,370
Ariotti Giovanni	» 37,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, ed a quello dei comuni interessati.

Bologna, addì 10 aprile 1975

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero di protocollo e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1971 bandito con precedente decreto n. 70, prot. n. 7684, in data 5 dicembre 1972;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso, a seconda dell'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione;

Viste le preferenze espresse all'atto della partecipazione al concorso dai candidati Vallesi-Penso Ettore, orfano di guerra e Zanini Gino, invalido civile, nonchè da tutti gli altri graduati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I sottonotati candidati classificatisi nell'ordine della graduatoria in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Lodi Irio: Bologna, 5ª condotta, quartiere Mazzini;
2) Gangemi Giuseppe: Bologna, 6ª condotta, quartiere San Vitale;
3) Marri Mario: Bologna, 13ª condotta, quartieri S. Viola, borgo Panigale;
4) Vallesi-Penso Ettore: Sant'Agata Bolognese, condotta unica, orfano di guerra;
5) Zanini Gino: Casalecchio di Reno, condotta unica, invalido civile;
6) Manciati Brunetto: Malalbergo, 1ª condotta, capoluogo;
7) Stoico Ugo Gerardo: Lizzano in Belvedere, condotta unica;
8) Ceraolo Antonino: Camugnano, 1ª condotta, capoluogo;
9) Bianconi Claudio: Grizzana, 1ª condotta;
10) Ariotti Giovanni: Camugnano, 2ª condotta Bargi.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, ed a quello dei comuni interessati.

Bologna, addì 10 aprile 1975

Il medico provinciale: TANAS

(6781)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione 4 agosto 1975, n. 1663/1674 gli spedali civili di Brescia hanno aperto il pubblico concorso per:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario per il 3° servizio analisi chimiche cliniche (ormonologia).

Sono requisiti per l'ammissione:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore agli anni 52, fatte salve le maggiorazioni ed eccezioni di legge;

c) buona condotta morale e civile;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) idoneità a primario della disciplina messa a concorso.

Gli esami di concorso si svolgeranno con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 maggio 1975, n. 148.

Termine per la presentazione delle domande ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima.

(6903)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio analisi

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto del laboratorio analisi presso l'ospedale di zona di Marcianise.

Trattamento economico previsto dagli accordi nazionali sindacali vigenti.

Titolo di partecipazione: laurea in medicina e chirurgia, idoneità ad aiuto nella disciplina del concorso o possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Scadenza presentazione domande, con la indicazione dei requisiti previsti dagli articoli 2, 88 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Per informazioni e copia del bando rivolgersi alla segreteria dell'ente, piazza Carità, Marcianise (Caserta), nelle ore d'ufficio.

(6787)

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale di zona di Marcianise.

Trattamento economico previsto dagli accordi nazionali sindacali vigenti.

Titoli di partecipazione: laurea in medicina e chirurgia, tirocinio pratico o certificato di servizio continuativo di cui all'art. 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, nella disciplina per la quale è bandito il concorso.

Scadenza presentazione domande, con la indicazione dei requisiti previsti dagli articoli 2, 90 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Per informazioni e copia del bando rivolgersi alla segreteria dell'ente, piazza Carità, Marcianise (Caserta), nelle ore d'ufficio.

(6788)

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di radiologia e fisioterapia presso l'ospedale di zona di Marcianise.

Trattamento economico previsto dagli accordi nazionali sindacali vigenti.

Titoli di partecipazione: laurea in medicina e chirurgia, tirocinio pratico o certificato di servizio continuativo di cui all'art. 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, nella disciplina per la quale è bandito il concorso.

Scadenza presentazione domande, con la indicazione dei requisiti previsti dagli articoli 2, 90 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima.

Per informazioni e copia del bando rivolgersi alla segreteria dell'ente, piazza Carità, Marcianise (Caserta), nelle ore d'ufficio.

(6789)

OSPEDALE INFANTILE « CESARE ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione 11 luglio 1975, n. 186/1, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per chiarimenti e per prendere visione del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(6783)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

L'ospedale civile di Vicenza bandisce pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di primario e un posto di aiuto presso il reparto secondo di chirurgia generale.

I requisiti sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, articoli 85, 88 e 90, e successive modificazioni, oltre a quelli previsti dal bando di concorso che potrà essere richiesto alla segreteria generale dell'ente.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

(6844)

OSPEDALE CIVILE « SANTA CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore di farmacia.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato improrogabilmente per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per chiarimenti rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente che, a richiesta, trasmetterà copia del bando di concorso.

(6784)

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore sanitario.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato improrogabilmente per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per chiarimenti rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente che, a richiesta, trasmetterà copia del bando di concorso.

(6785)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

In esecuzione al decreto 9 giugno 1975, n. 377, il termine di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia, bandito con deliberazione 24 agosto 1973, n. 352, esecutiva a mente di legge, è riaperto fino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6842)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

In esecuzione al decreto 9 giugno 1975, n. 376, il termine di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale, bandito con deliberazione 2 febbraio 1974, n. 51, esecutiva a mente di legge, è riaperto fino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6843)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752160)